

L.R. 3 ottobre 1995, n. 71

Art. 13. Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa.

1. Ai sensi dell'articolo 7 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#), come modificato dall'articolo 6 della [legge regionale 9 agosto 1988, n. 14](#), è istituita la riserva naturale speciale del lago di Pergusa, con il fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze florofaunistiche, entro i confini previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 5 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#), successive modificazioni.

2. Si individua nella provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva onde garantire gli interventi mirati e concertati con gli organismi regionali preposti.

3. Al fine di consentire l'immediato espletamento dei lavori necessari al mantenimento delle più importanti specie florofaunistiche e al ripristino e mantenimento del livello storico del regime delle acque, si autorizza la provincia regionale di Enna, quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa, ad operare anche in deroga all'articolo 17 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#), come sostituito dall'art. 16 della [legge regionale 9 agosto 1988, n. 14](#). Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente comma sono a carico dell'ente gestore.

4. In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. E' altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della [legge regionale 3 maggio 2001, n. 6](#) [13].

Art. 14. Termine per l'emanazione dei provvedimenti di avvio delle aree protette.

1. Per ogni singola riserva il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#), così come sostituito dall'articolo 4 della [legge regionale 9 agosto 1988, n. 14](#), deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15. Modalità di utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative. [14]

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

[13] Comma aggiunto dall'art. 40 della [L.R. 19 maggio 2003, n. 7](#).

[14] Articolo abrogato dall'art. 23 della [L.R. 6 maggio 1981, n. 98](#) come sostituito dall'art. 28 della [L.R. 27 aprile 1999, n. 10](#).